

DELIBERAZIONE 18 APRILE 2023

169/2023/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI CCR E DEL CORRISPETTIVO UNITARIO VARIABILE CRV^{OS}, A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2023 E MODIFICHE AL TIVG E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 100/2023/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1247^a riunione del 18 aprile 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: d.l. milleproroghe);
- la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022 (di seguito: decreto ministeriale 253/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022 (di seguito: decreto ministeriale 287/22);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) del 31 marzo 2023 (di seguito: decreto 31 marzo 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2016, 166/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 227/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 219/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 219/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM recante “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” ed in particolare il suo allegato A “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo allegato (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 112/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 84/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 133/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 133/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 176/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS (di seguito: 374/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/GAS (di seguito: 274/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 100/2023/R/COM) ed il relativo Allegato A (di seguito: allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com (di seguito: deliberazione 134/2023/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente testo della Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 5° periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi”*;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) apporta modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, prevedendo che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 *“per i soli clienti domestici”*;
- la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, prevede la rimozione, a far data da gennaio 2024, del servizio di tutela del gas naturale; a partire dalla medesima data, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - i. previsto che tutti i venditori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei FUI;
 - ii. definito i “clienti vulnerabili di gas naturale” individuando le condizioni per identificarli;
- la deliberazione 100/2023/R/COM ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale e disciplinato le condizioni economiche cui saranno riforniti i clienti vulnerabili;
- in dettaglio, le attuali condizioni economiche definite dal TIVG per il servizio di tutela del gas troveranno applicazione fino al 31 dicembre 2023; a partire dall’1 gennaio 2024 saranno definite in continuità con l’attuale servizio di tutela gas, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità, disciplinato dal medesimo Allegato;
- inoltre, ai sensi della predetta deliberazione, all’indomani della rimozione del servizio di tutela ai clienti precedentemente riforniti in regime di tutela che non avranno effettuato alcuna scelta saranno applicate delle condizioni di fornitura con una struttura di prezzo del tutto analoga a quella della tutela gas in quanto distinta

solamente con riferimento al valore della componente fissa (pari alla componente QVD) che, diversamente da oggi, sarebbe determinata dal venditore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- relativamente alle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio, l'attuale TIVG prevede, tra l'altro, all'articolo 6bis:
 - che la componente *CCR* sia calcolata considerando i rischi connessi all'approvvigionamento di gas all'ingrosso, identificati come:
 - i. *rischio profilo*, relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente $C_{MEM,t}$;
 - ii. *rischio eventi climatici invernali*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
 - iii. *rischio livello*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
 - iv. *rischio bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
 - v. *rischio pro die*, relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;
 - per il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali* l'applicazione di un parametro correttivo *X* per tener conto dei costi di stoccaggio come rilevati nelle procedure di conferimento stagionale e del differenziale stagionale delle quotazioni invernali ed estive del gas naturale;
- relativamente alle condizioni di fornitura applicabili ai clienti vulnerabili, dall'1 gennaio 2024, l'Allegato A alla deliberazione 100/2023/COM, all'articolo 5, prevede che si applichi, tra l'altro, la componente *CCR* relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso, definita e calcolata con modalità analoghe a quelle previste attualmente dal TIVG;
- la medesima componente sarà altresì applicata anche in relazione alle condizioni di fornitura che saranno efficaci, a partire da gennaio 2024 e per la durata di un anno, per i clienti non vulnerabili, precedentemente serviti in tutela, che non abbiano scelto attivamente alcuna offerta di libero mercato;
- con riferimento alla componente *CCR*, la deliberazione 133/2020/R/GAS ha confermato i criteri allora vigenti per il calcolo dei rischi sopra richiamati e che tengono conto per:
 - il *rischio profilo*, del differenziale giornaliero tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) impliciti nel calcolo della componente $C_{MEM,t}$, valorizzato al prezzo medio del mercato spot (SAP) degli ultimi tre anni termici, ponderata sui prelievi mensili medi dello stesso periodo;
 - il *rischio eventi climatici invernali*, dell'extra-costi dovuto al verificarsi di:

- i. situazioni meteorologiche particolarmente rigide e valorizzato considerando la differenza tra il prezzo di sbilanciamento in caso di emergenza e il prezzo *spot* atteso al PSV, applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando una probabilità del loro verificarsi del 5%;
 - ii. situazioni meteorologiche particolarmente miti e valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti, utilizzando a tal fine i valori relativi all'anno termico 2014-2015 e la probabilità del loro verificarsi;
- il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali*, degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, secondo la formula attualmente prevista dal TIVG;
 - il *rischio livello*, della media dei valori, relativi agli ultimi due anni termici disponibili, della differenza, rilevata al PSV e definita su base trimestrale, tra il prezzo *forward* e il prezzo *day-ahead* del gas, ponderata sui volumi di ciascun trimestre; tale prezzo così determinato è applicato alla stima della variazione della quantità di gas fornito (ad esempio per la perdita di clienti);
 - il *rischio bilanciamento*, del differenziale tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo considerato per il calcolo del *rischio profilo*, considerando una probabilità di sbilanciamento pari al 10%, nonché il valore vigente dello *small adjustment*;
 - il *rischio pro die*, del differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione, in base alle quali a oggi ci sono consumi dei periodi a prezzi più elevati che vengono fatturati in periodi caratterizzati da prezzi più bassi, comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno, tenuto conto, come ricordato, della valorizzazione stagionale della componente *CRV^{OS}*;
- il TIVG e l'allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM prevedono, rispettivamente, all'articolo 6bis, comma 3, e all'articolo 7, comma 3 che la componente *CCR* sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
 - in data 5 aprile 2023 si sono concluse le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le nuove modalità di determinazione della componente *CMEM*, introdotte dall'1 ottobre 2022 con la deliberazione 374/2022/R/GAS, prevedendo un maggior allineamento della stessa all'andamento dei prezzi *spot* nel mercato all'ingrosso comportano:

- l’annullamento del rischio livello in quanto i volumi oggetto di variazione possono essere gestiti sul mercato spot i cui prezzi sono considerati ai fini della determinazione della componente CMEM;
- la riduzione del rischio eventi climatici invernali posto che le tensioni di prezzo legate a questi eventi si riflettono nella componente CMEM.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la RTTG al comma 36.1, lettera g), istituisce il corrispettivo *CRV^{os}* a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, della copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- i decreti ministeriali 253/22 e 287/22 hanno disciplinato le modalità con cui è reso disponibile lo stoccaggio di ultima istanza da parte di Snam Rete Gas e del GSE, prevedendo che l’Autorità ne salvaguardi l’equilibrio economico-finanziario;
- in relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas - come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decreto-legge 80/22 - per l’approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas;
- il servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas è stato finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, mentre il GSE ha usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, prestito che tuttavia deve essere restituito entro il 10 novembre 2023;
- il punto 3, sub ii), della deliberazione 274/2022/R/gas, prevede a tal fine che *“sia regolata presso la Cassa la differenza tra il prezzo di acquisto dei suddetti volumi di gas ed il prezzo di cessione dei medesimi secondo le modalità che saranno definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica”*;
- l’articolo 1, comma 26, della legge di Bilancio 2023 ha previsto che *“Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell’ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell’ARERA, dell’effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell’anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale“* (cfr comma 26);
- gli squilibri registrati nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, per la parte eccedente i contributi previsti dalla finanza pubblica, dovranno

pertanto essere recuperati mediante l'applicazione di adeguati corrispettivi a carico degli utenti, come già evidenziato nella deliberazione 134/2023/R/com;

- per il periodo di applicazione, 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024, il valore del corrispettivo CRV^{OS} deve essere calcolato sulla base delle stime più aggiornate degli oneri di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG, mentre per il periodo 1 aprile 2023 – 30 settembre 2023 tale valore è stato azzerato.

RITENUTO CHE:

- debbano essere determinate le condizioni economiche applicabili ai clienti finali del servizio di tutela fino al 31 dicembre 2023 e ai clienti vulnerabili a partire dall'1 gennaio 2024, confermando tuttavia l'opportunità di mantenere una scadenza di aggiornamento della componente CCR coerente con la decorrenza del successivo anno termico 2024/2025;
- sia necessario confermare, anche con riferimento alle condizioni economiche che saranno applicate ai clienti vulnerabili a decorrere da gennaio 2024 secondo quanto già disposto dall'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM, gli attuali criteri di calcolo della componente CCR, anche in relazione al *rischio eventi climatici* e al *rischio livello* in quanto essi si basano sull'andamento di volumi e prezzi osservato nei precedenti anni termici in una logica di adeguamento *ex post* degli stessi; e che in base ai predetti criteri risulta:
 - un *rischio livello* posto pari a zero, in quanto l'aumento dei prezzi spot rispetto ai prezzi a termine nel periodo in esame avrebbe comportato valori negativi del corrispettivo;
 - un *rischio pro-die* pari a 0,280062 €/GJ;
 - un *rischio bilanciamento* pari a zero €/GJ, in ragione dell'azzeramento della probabilità di sbilanciamento derivante dal nuovo assetto previsto dalla riforma del *settlement*;
 - un *rischio profilo* pari a 0,176325 €/GJ;
 - un *rischio eventi climatici* pari a 0,047443 €/GJ;
- sia quindi opportuno valorizzare la componente CCR applicata ai clienti del servizio di tutela del gas naturale per il periodo 1 ottobre 2023-31 dicembre 2023 secondo i criteri di cui all'articolo 6bis del TIVG e la componente CCR applicata ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità per il periodo 1 gennaio 2024-30 settembre 2024 secondo i criteri di cui all'articolo 7 dell'Allegato alla deliberazione 100/2023/R/COM, e che pertanto tali componenti siano pari, con riferimento al prossimo anno termico, a:
 - nel semestre invernale, 1,157731 €/GJ;
 - nel semestre estivo, 0,925205 €/GJ;
- sia opportuno coprire gli squilibri registrati nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, per la parte eccedente i contributi della finanza pubblica, mediante il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG;
- sia pertanto opportuno determinare il valore del corrispettivo CRV^{OS} , di cui al precedente alinea per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo

2024, tenendo conto dell'esigenza di copertura dei costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio come risultanti in esito alle aste appena concluse nonché della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio ad oggi stimabile nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza tenendo conto dei proventi relativi ai volumi già consegnati agli utenti e dei prezzi *forward* del gas naturale nel prossimo periodo invernale per i residui volumi; sono fatte salve le eventuali modifiche al medesimo corrispettivo e nel periodo indicato in caso di ulteriori contributi della finanza pubblica

DELIBERA

1. di sostituire, la Tabella 9 del TIVG secondo quanto di seguito indicato:

Tabella n. 9 – Componente CCR

Valori in €/GJ		
<i>Da 01/10/13 a 31/03/14</i>	<i>Da 01/04/14 a 30/09/14</i>	
0,816867	0,782609	
<i>Da 01/10/14 a 31/03/15</i>	<i>Da 01/04/15 a 30/09/15</i>	
0,722248	0,707268	
<i>Da 01/10/15 a 31/03/16</i>	<i>Da 01/04/16 a 30/09/16</i>	
0,723980	0,701264	
<i>Da 01/10/16 a 31/03/17</i>	<i>Da 01/04/17 a 30/09/17</i>	<i>Da 01/10/17 a 31/12/17</i>
0,750619	0,728945	0,750619
<i>Da 01/01/18 a 31/03/18</i>	<i>Da 01/04/18 a 30/09/18</i>	
0,767231	0,725681	
<i>Da 01/10/18 a 31/03/19</i>	<i>Da 01/04/19 a 30/09/19</i>	
0,782530	0,741782	
<i>Da 01/10/19 a 31/03/20</i>	<i>Da 01/04/20 al 30/09/20</i>	
0,760569	0,743381	
<i>Da 01/10/20 a 31/03/21</i>	<i>Da 01/04/21 al 30/09/21</i>	
0,786381	0,778813	
<i>Da 01/10/21 a 31/03/22</i>	<i>Da 01/04/22 al 30/09/22</i>	
0,889393	0,889971	
<i>Da 01/10/22 a 31/03/23</i>	<i>Da 01/04/23 al 30/09/23</i>	
1,182573	1,167471	
<i>Da 01/10/23 a 31/12/23</i>		
1,157731		

2. di sostituire la tabella 1 dell'allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM secondo quanto di seguito indicato:

Tabella n. 1 Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso (CCR) di cui all'articolo 7

Valori in €/GJ	
Da 01/01/24 a 31/03/24	Da 01/04/24 a 30/09/24
1,157731	0,925205

3. di fissare per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG pari a 0,0364 €/Smc, nei termini di cui in motivazione;
4. di prevedere che, ai fini del calcolo della stima della spesa annua riferita ai clienti del settore del gas naturale di cui all'articolo 17 del Codice di condotta commerciale nonché della spesa annua stimata delle offerte di gas naturale pubblicate sul Portale Offerte, fino al 30 giugno 2023, continuino a essere utilizzati, con riferimento al IV trimestre 2023 e al I trimestre 2024, i valori della componente CCR riferiti al periodo invernale (1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023) di cui alla deliberazione 176/2022/R/GAS e che i nuovi valori della componente CCR di cui alla presente deliberazione siano utilizzati a partire dall'1 luglio 2023;
5. di pubblicare la presente deliberazione, il TIVG e l'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini